



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE CATANZARO

Via Contessa Clemeza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752333 - FAX. 0961 759616

Indirizzo Internet: www2.lnd.it/home?lid=401

e-mail: cplnd.catanzaro@figc.it
posta certificata: catanzaro@pec.crcalabria.it
Pagina Facebook: www.facebook.com/lndcatanzaro

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 9 del 4 Ottobre 2018

1. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Allegati

Si rimettono in allegato le seguenti Circolari pubblicate dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 9 - CENTRO SERVIZI TRIBUTARI avente per oggetto: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione dello "Sport Bonus".

CIRCOLARE N. 17 avente per oggetto: A Coverciano con il Museo del Calcio.

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA SPORTIVA IN RELAZIONE ALLE COMPETIZIONI ORGANIZZATE NELL'AMBITO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Si richiama l'attenzione delle società al rispetto della vigente normativa in ordine all'esercizio del diritto della cronaca televisiva già pubblicata nel C.U. n. 1 del 1° luglio 2018.

In particolare, fatta salva specifiche autorizzazioni all'uopo rilasciate, l'esercizio del diritto di cronaca sportiva non si può identificare in nessun caso con la diffusione in diretta delle immagini delle gare, in tutto o in parte, nè con il commento radiofonico in diretta delle gare. Per tali trasmissioni audio e/o video, le Emittenti interessate dovranno stipulare specifici accordi con la lega o la propria avente cauda LND Servizi, ovvero con le singole società che abbiano ottenuto la previa autorizzazione scritta da parte del competente Comitato Dipartimento o Divisione, fermo restando che non potranno essere concesse autorizzazioni per trasmissioni in differita **prima delle ore 20.30** del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, **non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le ore 17.00**.

Le società calcistiche ospitanti sono tenute a concedere gli accrediti speciali che verranno richiesti dalla Lega Nazionale Dilettanti nell'interesse dell'organizzazione calcistica e in adempimento delle proprie finalità istituzionali.

Qualora accertino violazioni delle norme contenute nella presente circolare le società calcistiche dovranno:

- a) dare immediata comunicazione alla Lega Nazionale Dilettanti delle violazioni accertate;
- b) negare l'accesso ai giornalisti responsabili delle violazioni ancorchè in possesso della "Tessera - Stampa";
- c) negare ulteriori accrediti ai giornalisti, cronisti, fotografi, tecnici e/o operatori che abbiano ottenuto il "Tagliando di Accesso" per una gara e si siano resi responsabili delle violazioni.

Le società che violeranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli saranno soggette a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 1bis del C.G.S..

3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

ATTIVITA' GIOVANILE

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 44 inerente la decadenza dall'affiliazione per inattività delle società della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico.

COMUNICATO UFFICIALE N. 55 pubblicato dalla FIGC inerente la modifica dell'art. 72 delle N.O.I.F..

COMUNICATO UFFICIALE N. 67 inerente le modifiche dell'art. 72 delle N.O.I.F..

COMUNICATO UFFICIALE N. 68 inerente le modalità di utilizzo degli spazi pubblicitari sulle maglie da giuoco delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla L.N.D., ivi compresi quelli relativi alla Divisione Calcio a Cinque.

COMUNICATO UFFICIALE N. 71 inerente la decadenza dalla carica di delegato Assembleare Effettivo della Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Calabria della Sig.ra Maria Rita Acciardi.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato le seguenti Circolari pubblicate dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 8 - CENTRO SERVIZI TRIBUTARI avente per oggetto: Questioni fiscali di interesse delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche - Agenzia delle Entrate - Circolare n. 18/E del 1° agosto 2018.

CIRCOLARE N. 9 - CENTRO SERVIZI TRIBUTARI avente per oggetto: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione dello "Sport Bonus".

CIRCOLARE N. 17 avente per oggetto: A coverciano con il Museo del Calcio.

3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

ISCRIZIONE SOCIETA' ALL'ATTIVITA' DI SETTORE GIOVANILE

Alla data di chiusura delle iscrizioni on-line avrebbero diritto di partecipare ai Campionati e Tornei del Settore Giovanile le seguenti società:

CAMPIONATO ALLIEVI

	<u>Matr.</u>	<u>Società</u>	<u>Località</u>
1	941454	A.S.D. ACADEMY LAMEZIA	di Lamezia Terme
2	947379	A.S.D. AQUILE CATANZARO	di Catanzaro
3	70461	A.S.D. BADOLATO	di Badolato
4	24660	S.S.D. KENNEDY J.F.	di Catanzaro
5	931033	A.S.D. PANTERE NERE CATANZARO	di Catanzaro
6	63017	A.S.D. SERSALE CALCIO 1975	di Sersale
7	949184	A.S.D. US GIRIFALCO	di Girifalco
8	932313	A.S.D. VIGOR CATANZARO	di Catanzaro
9	944118	A.S.D. WINNER BOYS PRESILA	di Petronà

L'attività per questa categoria è prevista nel periodo dal 15 ottobre 2018 al 30 aprile 2019

CAMPIONATO GIOVANISSIMI

	<u>Matr.</u>	<u>Società</u>	<u>Località</u>
1	941454	A.S.D. ACADEMY LAMEZIA	di Lamezia Terme
2	947379	A.S.D. AQUILE CATANZARO	di Catanzaro
3	70461	A.S.D. BADOLATO	di Badolato
4	917898	A.S.D. CALCIO GIOV. CATANZARESE	di Catanzaro
5	915298	A.S.D. CALCIO LAMEZIA	di Lamezia Terme
6	912052	A.S.D. FOOTBALL 3000 PIANOPOLI	di Lamezia Terme
7	915567	A.S.D. GARIBALDINA	di Soveria Mannelli
8	921206	A.S.D. GIOVANILE CATANZARO 2008	di Catanzaro
9	945960	F.C.D. GUARDAVALLE SOCCER CLUB	di Guardavalle
10	24660	S.S.D. KENNEDY J.F.	di Catanzaro
11	931033	A.S.D. PANTERE NERE CATANZARO	di Catanzaro
12	63017	A.S.D. SERSALE CALCIO 1975	di Sersale
13	932313	A.S.D. VIGOR CATANZARO	di Catanzaro

L'attività per questa categoria è prevista nel periodo dal 15 ottobre 2018 al 30 aprile 2019

TORNEO ESORDIENTI FAIR PLAY (9 c 9) – 1^ FASE

	<u>Matr.</u>	<u>Società</u>	<u>Località</u>
1	941454	A.S.D. ACADEMY LAMEZIA "A"	di Lamezia Terme
2	163257	A.S.D. ACADEMY LAMEZIA "B"	di Lamezia Terme
3	947379	A.S.D. AQUILE CATANZARO "A"	di Catanzaro
4	170288	A.S.D. AQUILE CATANZARO "B"	di Catanzaro
5	70461	A.S.D. BADOLATO	di Badolato
6	917898	A.S.D. CALCIO GIOV. CATANZARESE	di Catanzaro
7	915298	A.S.D. CALCIO LAMEZIA "A"	di Lamezia Terme
8	163161	A.S.D. CALCIO LAMEZIA "B"	di Lamezia Terme
9	933800	U.S. CATANZARO 1929 SRL	di Catanzaro
10	935193	A.S.D. CIR S.ROBERTO BELLARMINO	di Davoli
11	912052	A.S.D. FOOTBALL 3000 PIANOPOLI	di Lamezia Terme
12	915567	A.S.D. GARIBALDINA	di Soveria Mannelli
13	921206	A.S.D. GIOVANILE CATANZARO 2008	di Catanzaro
14	945960	F.C.D. GUARDAVALLE SOCCER CLUB	di Guardavalle
15	24660	S.S.D. KENNEDY J.F. "A"	di Catanzaro
16	165334	S.S.D. KENNEDY J.F. "B"	di Catanzaro
17	167164	S.S.D. KENNEDY J.F. "C"	di Catanzaro
18	941523	A.C.D. LAMEZIA TERME	di Lamezia Terme
19	931033	A.S.D. PANTERE NERE CATANZARO "A"	di Catanzaro
20	169185	A.S.D. PANTERE NERE CATANZARO "B"	di Catanzaro
21	935067	A.S.D. PICCOLI CAMPIONI DE LUCA	di Cropani
22	938195	A.S.D. POLISPORTIVA LAMEZIA	di Lamezia Terme
23	63017	A.S.D. SERSALE CALCIO 1975	di Sersale
24	949184	A.S.D. US GIRIFALCO	di Girifalco
25	932313	A.S.D. VIGOR CATANZARO	di Catanzaro
26	944118	A.S.D. WINNER BOYS PRESILA	di Petronà

L'attività per questa categoria è prevista nel periodo dal 15 ottobre 2018 al 30 gennaio 2019

TORNEO PULCINI MISTI (7 c 7)

	<u>Matr.</u>	<u>Società</u>	<u>Località</u>
1	941454	A.S.D. ACADEMY LAMEZIA "A"	di Lamezia Terme
	163257	A.S.D. ACADEMY LAMEZIA "B"	di Lamezia Terme
2	70461	A.S.D. BADOLATO	di Badolato
3	917898	A.S.D. CALCIO GIOV. CATANZARESE	di Catanzaro
6	915298	A.S.D. CALCIO LAMEZIA "A"	di Lamezia Terme
7	163161	A.S.D. CALCIO LAMEZIA "B"	di Lamezia Terme
8	163161	A.S.D. CALCIO LAMEZIA "C"	di Lamezia Terme
9	933800	U.S. CATANZARO 1929 SRL	
11	935193	A.S.D. CIRC S.ROBERTO BELLARMINO "A"	di Davoli
12	172152	A.S.D. CIRC S.ROBERTO BELLARMINO "B"	di Davoli
13	912052	A.S.D. FOOTBALL 3000 PIANOPOLI "A"	di Lamezia Terme
14	169788	A.S.D. FOOTBALL 3000 PIANOPOLI "B"	di Lamezia Terme
15	915567	A.S.D. GARIBALDINA	di Soveria Mannelli
16	945960	F.C.D. GUARDAVALLE SOCCER CLUB "A"	di Guardavalle
17	172073	F.C.D. GUARDAVALLE SOCCER CLUB "B"	di Guardavalle
18	950150	A.S.D. JONICA ACADEMY	di Montepaone
19	24660	S.S.D. KENNEDY J.F. "A"	di Catanzaro
20	165334	S.S.D. KENNEDY J.F. "B"	di Catanzaro
21	167164	S.S.D. KENNEDY J.F. "C"	di Catanzaro
22	941523	A.C.D. LAMEZIA TERME	di Lamezia Terme
23	931033	A.S.D. PANTERE NERE CATANZARO "A"	di Catanzaro
24	169185	A.S.D. PANTERE NERE CATANZARO "B"	di Catanzaro
25	935067	A.S.D. PICCOLI CAMPIONI DE LUCA	di Cropani
26	938195	A.S.D. POLISPORTIVA LAMEZIA "A"	di Lamezia Terme
27	167675	A.S.D. POLISPORTIVA LAMEZIA "B"	di Lamezia Terme
28	944185	A.S.D. RED DEVILS BOTRICELLO	di Botricello
29	63017	A.S.D. SERSALE CALCIO 1975	di Sersale
30	949184	A.S.D. US GIRIFALCO	di Girifalco
31	932313	A.S.D. VIGOR CATANZARO	di Catanzaro
32	944118	A.S.D. WINNER BOYS PRESILA	di Petronà

L'attività per questa categoria è prevista nel periodo dal 15 ottobre 2018 al 31 dicembre 2019

Tenendo presenti i periodi di effettuazione delle attività le Società che avessero intenzione di partecipare a dette attività e che non figurano negli elenchi sopra pubblicati sono invitati a mettersi in contatto con la Segreteria di questa Delegazione o con il Dr Giuseppe Senese al n. 329 3254839 con la massima cortese sollecitudine.

RICHIESTA UTILIZZO GIORNATA DI LUNEDI' PER ATTIVITA' ESOPRDIENTI FAIR PLAY

Al fine di agevolare l'Attività del Centro Federale Territoriale di Catanzaro, consentendo ai ragazzi facenti parte dei gruppi under 13, 14 e under 15 femminile di parteciparvi, si invitano le società che partecipano ESORDIENTI di non indicare tra i giorni dello svolgimento delle gare interne quello di LUNEDI', essendo detto giorno riservato alla attività del Centro Federale.

IL SEGRETARIO
Alberto Scarpino

IL DELEGATO PROVINCIALE
Dante Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 44

Il Commissario Straordinario,

- rilevato che le Società, riportate negli elenchi allegati sub 1) e sub 2), sono inattive;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 4 del 4 luglio 2018, con il quale è stata data comunicazione ai sodalizi interessati dell'avvio del procedimento preordinato all'adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione alla F.I.G.C.;
- considerato che, ad oggi, nessuna delle suddette Società ha fatto pervenire proprie memorie, deduzioni e/o documenti;
- visto l'art.16 delle N.O.I.F.

d e l i b e r a

la decadenza dall'affiliazione per inattività delle Società riportate negli elenchi allegati sub 1) e sub 2).

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 AGOSTO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

C.R. ABRUZZO

10709	CASOLI
72526	MONTUPOLI
78053	TORRICELLA PELIGNA
78685	VIGOR 88
206388	ARCOBALENO
600110	HOPE2000 SCANNO VILLALAGO
600128	CALCIO A 5 RAIANO
600340	COLLE M.P. 98
600530	PIETRANICO
600572	ORTONA 2000
600584	ATLETICO ALBA
600620	ALTINESE 2000 A.S.D.
600770	ATLETICO TERAMO
600772	PRO FRANCAVILLA CALCIO
915712	LIONS CALCIO A 5
915745	ADRIATICA CALCIO
915881	ATERNUM
917554	ATLETICO COLLEDARA 06
917819	NUOVA ALBA
917952	COLLEMICI VIS PAGLIETA
919211	ATLETICO CANOSA
919335	VILLA UNITED
919384	REAL SANGRO
919444	NEW TEAM VILLA FIORE
919546	ATLETIC PRO PENNE
920722	PIRATI DEL CASALE
921034	LORETO CALCIO A 5
921041	ATLETICO FLACCO 2008
921109	CASALI D ASCHI
921173	EXTRA SOCCER CHIETI SCALO
921232	REAL SAN VITO
921672	LA CELESTE
930636	INTERAMNIA
930820	VIS PACENTRO
931421	REAL AVEZZANO 2009
932679	SPORTING LAQUILA
932721	INSULA CALCIO
933165	AUDACE S.NICOLO
934428	A.S.D. ABRUZZESE
67768	POL.D. ADRIANO FLACCO
918734	A.S.D. ADRIATICA PESCARA C5
600657	A.S. ALMA CIS
916591	A.S.D. ANGOLANA CSA C5
67770	A.S.D. ARIETE CALCIO
916059	A.S.D. ATLETICO CHIETI
915988	A.S.D. ATLETICO MIGLIANICO
918987	A.S.D. ATLETICO MONTESILVANO C5
921039	A.S.D. ATLETICO MONTORIO
932859	A.S.D. ATLETICO PAGLIETA
921103	A.S.D. ATLETICO SAN SALVO
930816	A.S.D. ATLETICO SANTA TERESA
930484	A.S.D. ATLETICO TAGLIACOZZO
60977	A.S.D. BRECCIAROLA
600320	A.S.D. CAGNANO
600625	A.S.D. CAMPO DI FANO CALCIO
932858	A.S.D. CAMPUS 2010 PRATOLA P.

C.U. n. 17 del 1.10.2010
 C.U. n. 22 del 15.10.2010
 C.U. n. 12 del 22.9.2010
 C.U. n. 70 del 23.2.2011
 C.U. n. 56 del 12.1.2011
 C.U. n. 13 del 21.9.2011
 C.U. n. 33 del 16.11.2011
 C.U. n. 23 del 19.10.2011
 C.U. n. 70 del 24.2.2012
 C.U. n. 47 del 21.12.2011
 C.U. n. 31 del 11.11.2011
 C.U. n. 15 del 28.9.2011
 C.U. n. 17 del 30.9.2011
 C.U. n. 51 del 5.1.2012
 C.U. n. 28 del 4.11.2011
 C.U. n. 19 del 5.10.2011
 C.U. n. 21 del 12.10.2011
 C.U. n. 38 del 25.11.2011

C.R. CALABRIA

53410	COMPENSORIO C.VATICANO
67026	ROCCA IMPERIALE
68836	SPORTING S.ANNA
73178	NUOVA POL. ACCONIA
73671	MOTTAFOLLONE
78113	PARGHELIA
79019	NUOVA TERINA 2007
610228	SAN GIUSEPPE ROSARNO
610321	COMPENS. TROPEA BRIATICO
610550	LIBERTAS CURINGA
610691	CALCIO BOVA
610692	REAL ZUMPARO
610696	ARDORESE
610707	ATLETICO PIRAGINETTI
610721	VARAPODIO CALCIO
610732	REAL REGGIO TREMULINI C 5
913433	PALERMITI
913491	MONTELEONE CALCIO
913725	JONICA LAGANOSA
914658	BRICO CENTER CATANZARO
914766	A.N.S.E.L. ACCONIA
914997	SAN GIACOMO ACRI
915571	SIMERI CRICHI
916173	AUDACE SAN MARCO A.S.D.
916255	CARPE DIEM
916350	SAN GIOVANELLO
916688	ROSE
917352	MONTEGIORDANO FOOTBALCLUB
917801	REAL FILOS IPPOS
917824	LIDO CALCIO A CINQUE
918067	BENESTARE
918305	SAVELLI 2006
918405	LAGO GIOVANE
918809	REAL ROGLIANO
919755	EVENTI CATANZARO CALCIO 5
919910	PIZZONESE POLISPORTIVA
920184	AUDACE DECOLLATURA
921404	CASOLE BRUZIO CALCIO A 5
921428	CALABRICATA
921494	VERGAE
921643	FOOTBALL FIVE PAOLA
921644	NUOVA SIBERENE

921671 CERAMIDA
 921674 COMPRENSORIO JONIO
 921818 SANTA CATERINA ALBANESE
 921874 CALCIO FEMMINILE ACRESE
 921883 FILANDARI
 922039 SPARTAK CORVO CALCIO A 5
 930099 UESSE CATANZARO 1929
 931335 MORTILLA ASD
 931373 REAL SIDERNO
 931396 SEMINARA 09
 931405 PRO SANT ANGELO
 931412 PIRAGINETI
 931413 FUTSAL BRUZIA
 931489 ROSOVERDE POLISTENA C5
 931680 KAULON CALCIO A 5
 931681 CONTESSA C5
 931682 BRUZZANO
 931683 POTAMIA SAN LUCA
 931686 DON BOSCO
 931969 FIAMMA C.CASTROVILLARI
 932914 FUTSAL FUSCALDO
 914815.S.S. AIELLO CALABRO
 933383 S.S. ALTOMESIMA
 610729 U.S. AMATO
 916510 S.S. AMICA CALCIO
 933180 U.S.D. ANGELS TEAM ZAMBRONE
 610202 S.S. ARANCETO CALCIO
 913282 A.C. ASKALOS
 919677 A.S.D. ATLETICO SUD 2007
 933171 A.S.D. AUFUGUM CITTA MONTALTO
 930737 A.S.D. BEATO FELTON
 916718 F.C. BELVEDERE SPINELLO A.S.D.
 920068 A.S.D. CALABRIA ORA CALCIO A 5
 610024 A.S.D. CALCIO CAL. QUATTROMIGLIA
 922038 POL.D. CENTRO SALUTE TURANO KR
 918161 S.S. CERCHIARA CALCIO
 77566 A.S. CITTA DI COSENZA
 931384 F.C. CLETO
 75581 S.S. COLOSIMI
 933563 A.S.D. COMPRENSORIO MONTEPORO
 916483 A.S.D. CONFLENTI CALCIO
 932921 A.S.D. CORVO FUTSAL
 610157 A.S.D. COSENTIA 1995QQ
 921400 S.C.D. CUTURELLA
 610739 U.S. FALCHI MAROPATI
 931363 A.S.D. FIVE SOCCER STEFANACONI
 931404 A.C.D. FRANCICA
 931032 A.S.D. FUTSAL CATANZARO FEMM.LE
 931252 A.S.D. FUTSAL REGGIO 2009
 610610 ACS.D. GALLINESE 2000
 74259 A.S. ISONZO CALCIO
 916676 A.D. JONATHAN C5 VIBO MARINA
 933313 ASDFPG JUVENTUTE CAPO VATICANO
 916679 A.S. LUNA ROSSA
 610686 A.C.D. MAIDA
 915566 A.S.D. MELICUCCO
 916798 U.S.D. MONASTERACE
 921723 F.C.D. MONTESORO A.S.D.
 933340 S.S.D. OLIMPIA REAL SILANA 1947
 913283 A.D.P. PANATHLON
 917904 A.S.D. PARSIFAL CALCIO A CINQUE
 931406 S.S.D. REAL PARAVATI CALCIO

920054 A.S.D. REAL PIETRAFITTA CALCIO 5
 933415 A.S.D. REAL QUEEN PIANA
 610409 A.S. RENDESE CALCIO A 5
 919882 A.S.D. ROSE CALCIO 2010
 931488 POL.D. SAN FRANCESCO CALCIO CZ
 917905 A.S.D. SAN GIOVANNI CALCIO A 5
 931318 A.C.D. SAN MANGO
 934940 A.S.D. SAN PIETRO IN GUARANO C5
 933452 A.S.D. SANGI LAMEZIA TEAM
 933436 A.S.D. SANT ONOFRIO CALCIO
 931399 A.S.D. SANTA APOLLINARA
 919883 A.S.D. SANTOSTEFANESE CALCIO
 610334 S.S.D. SCHIAVONEA CALCIO
 933694 A.S.D. SOLELUNA FEMM. ALE ARGIRO
 933314 A.S.D. SORIANELLESE
 68155 A.S. SPEZZANO ALBANESE
 933309 A.S.D. SPORTING MIGLIERINA
 610347 U.S.D. TALAO SCALEA
 610591 ASD.FC TIRIOLO MARTELLETTO 2000
 916732 A.S. TOURING 104 REGGIO
 918072 U.S. TRENTA
 920818 A.S.D. UESSE SOVERATO
 933315 S.S.D. VIBO VALENTIA

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Calabria, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 11 del 4.8.2010
 C.U. n. 23 del 21.9.2010
 C.U. n. 38 del 15.10.2010
 C.U. n. 7 del 27.7.2010
 C.U. n. 10 del 6.8.2010 (Div.NazC5)
 C.U. n. 11 del 4.8.2010
 C.U. n.108 del 24.2.2011
 C.U. n. 47 del 29.10.2010
 C.U. n. 62 del 25.11.2010
 C.U. n. 65 del 2.10.2010
 C.U. n.117 del 16.3.2011
 C.U. n. 85 del 17.1.2011
 C.U. n. 12 del 5.8.2011
 C.U. n. 42 del 18.10.2011
 C.U. n. 46 del 24.10.2011
 C.U. n. 25 del 20.9.2011
 C.U. n. 26 del 2.2.2012
 C.U. n. 87 del 17.1.2012
 C.U. n. 96 del 2.2.2012
 C.U. n. 22 del 8.9.2011
 C.U. n. 94 del 31.1.2012
 C.U. n.124 del 29.3.2012
 C.U. n. 58 del 17.11.2011

C.R. CAMPANIA

4950 AVELLA
 62791 KALATIA MADDALONI
 66337 SANT ANASTASIA S.R.L.
 67092 PIANURA
 68977 REAL MARCIANISE CALCIOSPA
 70901 MONTANO
 76316 GIUGLIANO S.R.L.
 78331 OLEVANESE
 78783 TEGGIANO
 81305 NAPOLI CALCIO A 5
 82213 PIANI GROTTA

SOCIETA' DI PURO SETTORE GIOVANILE

C.R. ABRUZZO

930979 A.S.D. FRANCO GRAZIA CG
931728 A.S.D. GIRLS MORRO DORO
931827 A.S.D. LOTARIO CALCIO
931364 A.S.D. REAL PASSO CORDONE
931106 A.S.D. SPORT MONTESILVANO
932765 F.C.D. ABRUZZO FOOTBALL TEAM
932015 A.S.D. ATLETICO FRANCAVILLA
933672 A.S.D. PETTORANO CALCIO
933743 F.C.D. SAN PANFILO SULMONA
933643 A.S.D. SPORTING LORETO APRUTINO
932623 A.S.D. SPORTING POPOLI
919362 A.S.D. VOMANESE

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Abruzzo, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 26 del 18.11.2010
C.U. n. 3 del 14.7.2011
C.U. n. 17 del 6.8.2011
C.U. n. 15 del 22.9.2011

C.R. BASILICATA

916482 A.C.S. ATLETICO CALCIO SPINOSO
920418 A.S.D. GIOVANILE PIETRAGALLA
690048 A.S. LA TITESE
931596 A.S.D. NUOVA FORENTUM
922147 A.S.D. PARCO GATTINI
911095 A.S. PRO MURESE 96
918597 A.S.D. SPORTING TRICARICO
932037 A.S.D. VAL CAMASTRA
931804 ASD.P. VALLE DEL NOCE
915086 S.C. BASILICATA
933754 A.S.D. F.LLI BRUNER
922216 A.S.D. J TEAM MONTALBANO
932031 A.S.D. OLIMPIA
912522 A.S. SPORTING RUOTI
933403 A.S.D. VAL CAMASTRA
933751 A.S.D. VIVERE LO SPORT

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Basilicata, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n.3 del 30.7.2010
C.U. n.17 del 30.9.2011
C.U. n.25 del 26.10.2011
C.U. n.47 del 21.12.2011
C.U. n.48 del 23.12.2011

C.R. CALABRIA

921330 A.S.D. ACCADEMIA CALCIOPOLISTENA
931731 A.S. ACHILLEIO CAPO VATICANO
912563 A.C. ARDORE SPORTIVA
918511 A.S.C. ARIANTA MOTTAFOGLIONE
916907 A.S. ATLETICO REGGIO
610722 A.C. BIANCHI
920409 A.S.D. BIRBANTOPOLI SPORTINGCLUB
910366 S.S. CALCIO GIOV.TAURIANOVA
920334 CALCIO SAN FERDINANDO

920374 U.S. CINQUEFRONDI
 911520 A.S. FILIPPA
 910337 A.S. GIOIOSA CALCIO GIOVANILE
 921676 A.S. GIOVANI TARSIA
 910960 C.S. IL CASTELLO
 913430 ASS. INSIEME ONLUS LAUREANA
 921679 A.S.D. INTER LOGOS ALTO JONIO
 206488 F.C. INTERPALMI
 931941 A.S. LAMEZIA TEAM.
 917822 F.C. MONTEPAONE
 610576 A.S. NOVA CASTROLIBERO
 921675 S.C. PEOPLE ON THE MOVE SELLIA
 932013 A.S. PRIMAVERA
 922020 F.C. SAN DEMETRIO CALCIO
 918240 A.C. SEBASTIANUS
 919949 A.S. SERRA SAN BRUNO
 922049 A.S. SS. SALVATORE
 913349 A.S.D. VIGOR CAPIZZAGLIE
 931869 A.S.D. VIGOR CATANZARO
 918403 SC.DIL VILLESE SOC.COOPERATIVA
 63358 A.C. A.R.C.I.UISP CRISSENSE
 913187 A.C.S. ACCADEMIA DEL CALCIO
 931843 A.S.D. ACLI SPORTING CLUB
 935072 A.S.D. AD MAIORA
 919849 A.C. ALTILIA KR
 911758 ASS. AMICI DI FRANCESCO
 934728 A.S.D. AQUILE CATANZARO
 934846 A.S. ARDOR CLUB
 933324 A.S.D. ATLETICO REGGIO
 912058 A.C. AURORA CALCIO CITTANOVA
 935283 A.S.D. BARCA POLLINO
 931552 A.S.D. BRUCAL
 913641 CALCIO GIOVANILE GIOIESE
 931732 A.S. CALCIO MIRABELLA
 917231 C.C.S. CALCIO SANT ELIA
 918448 F.C. CAMPIONI DELLO IONIO
 205783 POL. CANCELLESE 1991
 933311 A.S.D. CITTA DI CORIGLIANO C.
 931757 A.S. CLUB SPORTING CALCIO
 933323 A.S.D. CONDOFURESE
 931811 CONVITTO NAZ. P.GALLUPPI
 912823 A.S. DIAMANTE CALCIO
 916472 DIPIGNANO CALCIO
 912352 A.S.D. EURO MEDITERRANEO
 931763 FOOTBALL S.PIETRO A MAIDA
 920035 A.S. FRANCAVILLA MARITTIMA
 82066 S.S. GIFFONE
 915126 A.S.D. GIOVANILE MOSORROFA
 912084 A.S.D. GIOVANILE PROMOSPORT
 933764 A.S.D. GRUPPO POLISPOR.CATANZARO
 931756 GYMNASIA N.A.G.C.
 935028 A.S.D. INDOMITA
 920248 S.S. INTER CLUB G. FACCHETTI
 932071 ISTITUTO COMPR. MELICUCCO
 921935 S.S. LA NOSTRA VALLE
 935440 A.S.D. LACINIA CALCIO
 916897 F.C. LAMEZIA GOLFO 2005
 912519 POL. LOCRIDE
 914633 A.S. MARTELLETTO SETTINGIANO
 933617 A.S.D. NUOVA ERA 2010
 922180 A.C.D. PANAIA LA GINESTRA
 921977 A.S.D. PGS DON MELLANO

921934 A.S. PIEVE SULL ESARO
 933600 A.A.D. POLLINO SPORTIVA
 912536 A.S. PRO SCIDESE
 932022 A.S.D. PROMESSE AZZURRE
 916625 REAL LA MUCONE
 933453 A.S.D. REAL SPEZZANO
 935196 A.S.D. REAL VERBICARO
 930877 S.C. RICCARDINO BARBATO
 922026 A.S.D. RIVIERA DEI CEDRI
 916738 A.S. SALINE 2005
 933601 POL.D. SAN CIRIACO ABATE
 920148 A.S.D. SAN FRANCESCO PALMI
 915564 SAN VITO CALCIO
 917899 A.S.D. SOCCER CLUB ACRI 2006
 921897 S.S.D. SORIANELLO
 932008 POL. TARGET
 933062 A.S.D. TIGROTTI CATANZARO CALCIO
 933347 A.S.D. UNIONE DEI CASALI
 917810 S.C. VALENTIA A.S.D.
 914880 S.C. VECCHIE AQUILE BOTRICELLO
 933134 A.S.D. VIGOR SELLIA MARINA
 931639 A.S.D. VIRTUS CALCIO CATANZARO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Calabria, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 66 del 30.6.2010
 C.U. n. 37 del 24.3.2011
 C.U. n. 57 del 30.6.2011
 C.U. n.153 del 7.6.2012

C.R. CAMPANIA

920937 ASD ACAN NAPOLI
 930253 A.S.D. ACCADEMIA FOOTBALL NAPOLI
 920366 A.S.D. ALVIGNANO
 931083 A.S.D. ATLETICO SANT ANASTASIA
 931098 A.S.D. AVERNUM LUCRINO CALCIO
 916866 A.S.D. BENNY SOCCER
 913050 A.S. BINGO BOYS CALCIO
 921801 A.S.D. BOYS CASALNUOVO
 920025 A.S. BOYS LIBERTAS STABIA
 912650 A.S.E. BRASIDERA
 205042 A.S.D. CALORE ALTO CILENTO 1984
 920318 A.S.D. CARINARO SOCCER
 206656 A.S.D. CARIOCAS VICO EQUENSE
 913101 A.S. CARLO CATALDO
 933056 A.S.D. CASTEL SAN GIORGIO
 920840 A.S.D. CHRISTIAN MANFREDINI
 910713 CLUB PEGASUS
 931579 A.S.D. CLUB 2000
 932016 A.S.D. COMUNALE SANTA FILOMENA
 918342 A.S.D. FERRARIS 2000
 931492 A.S.D. FOGGIA CLUB A.STORNAIUOLO
 914439 A.S.D. GAMET
 922123 A.S.D. GEMI CLUB NAPOLI C5
 912127 A.S. GIOVANILE CALCIO LACCO
 201879 S.C. HEYSEL FRATTESE
 918685 A.S.D. JUNIOR PIETRADEFUSI
 913049 POL. LIBERTAS S.PRISCO
 910756 S.C. LICIGNANO
 911284 NAGC LUIGI PASTENA
 912681 S.C. MANAGER
 912356 U.S. MARCELLO PAPA

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 55

Il Commissario Straordinario

- preso atto della richiesta della Lega Nazionale Professionisti Serie A;
- ritenuta la necessità di modificare l'art. 72 delle Norme Organizzative Interne della FIGC;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 72 delle Norme Organizzative Interne della FIGC, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 AGOSTO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

TITOLO IV. - DISCIPLINA DEI CALCIATORI IN CAMPO

ART. 72

Tenuta di giuoco dei calciatori

1. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B e alla Lega Italiana Calcio Professionistico i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. Le medesime Leghe dettano le relative disposizioni applicative.
2. Per le società appartenenti alla L.N.D. e al S.G.S., i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 i calciatori degli altri ruoli; dal numero 12 in poi i calciatori di riserva.
3. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della maglia, sulla quale potranno essere apposti loghi, scritte e disegni riconducibili alla società e al Campionato, purché autorizzati dalla Lega competente.
4. Le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica stabiliscono a quale squadra compete cambiare maglia nei casi in cui i colori siano confondibili.
5. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. E' consentito per le società apporre sugli stessi non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega. Per le società della L.N.D. e del S.G.S. i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell'attività dilettantistico – amatoriale svolta in ambito territoriale.
6. L'indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare, oltre ai loghi e/o alle scritte della società, esclusivamente quelli dei suoi sponsor ufficiali e dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari. La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l'applicazione dell'ammenda.
7. Per le società appartenenti alla L.N.D. e al S.G.S. è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.
8. Per le società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un apposito recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.
9. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, due diversi appositi recanti il marchio di uno o più sponsor istituzionali della Lega, di cui uno sulla manica della maglia e l'altro su ciascun calzettone indossati da ogni giocatore.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 67

Tenuto conto delle ultime modifiche dell'art. 72 delle Norme Organizzative Interne della FIGC, si pubblica, nell'allegato sub A), il testo integrale della medesima disposizione attualmente vigente.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 SETTEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

TITOLO IV. - DISCIPLINA DEI CALCIATORI IN CAMPO

ART. 72

Tenuta di giuoco dei calciatori

1. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B e alla Lega Italiana Calcio Professionistico i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. Le medesime Leghe dettano le relative disposizioni applicative.

1 bis. Per le società partecipanti ai campionati nazionali di Serie A e Serie B Femminile le calciatrici devono indossare per tutta la durata della stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome della calciatrice che la indossa. La Divisione Calcio Femminile detta le relative disposizioni applicative. Le calciatrici delle squadre giovanili e minori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 le calciatrici degli altri ruoli; dal numero 12 in poi le calciatrici di riserva.

2. Per le società appartenenti alla L.N.D. e al S.G.S., i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 i calciatori degli altri ruoli; dal numero 12 in poi i calciatori di riserva.

2 bis. La mancata osservanza di quanto disposto ai commi 1 bis – secondo capoverso, e 2 del presente articolo, non costituisce causa di irregolarità per lo svolgimento della gara, ma dovrà essere riportata dall'arbitro nel proprio rapporto per i provvedimenti degli organi competenti.

3. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della maglia, sulla quale potranno essere apposti loghi, scritte e disegni riconducibili alla società e al Campionato, purché autorizzati dalla Lega o dalla Divisione competente.

4. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e le Divisioni stabiliscono, ognuno per quanto di competenza, a quale squadra compete cambiare maglia e, ove previsto, l'intera divisa nei casi in cui i colori siano confondibili.

5. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. E' consentito per le società apporre sugli stessi non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega o della Divisione Calcio Femminile. Per le società della L.N.D. e del S.G.S., i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell'attività dilettantistico – amatoriale svolta in ambito territoriale.

6. L'indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare, oltre ai loghi e/o alle scritte della società, esclusivamente quelli dei suoi sponsor ufficiali e dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari. La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l'applicazione dell'ammenda.

7. Per le società appartenenti alla L.N.D., alla Divisione Calcio Femminile e al S.G.S. è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

8. Per le società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un appositivo recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

9. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, due diversi appositivi recanti il marchio di uno o più sponsor istituzionali della Lega, di cui uno sulla manica della maglia e l'altro su ciascun calzettone indossati da ogni giocatore.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 68

Il Commissario Straordinario

- vista la richiesta formulata dalla Lega Nazionale Dilettanti;
- ritenuto opportuno ridefinire dimensioni e modalità di utilizzo degli spazi pubblicitari sulle maglie da giuoco delle società partecipanti ai Campionati organizzati dalla L.N.D., ivi compresi quelli relativi alla Divisione Calcio a Cinque;
- visto lo Statuto federale

d e l i b e r a

Le società della Lega Nazionale Dilettanti possono utilizzare:

- a) nella parte anteriore delle maglie da giuoco uno spazio per la pubblicità da sponsor commerciale fino a 600 cm^2 , inserendo all'interno di tale spazio non più di tre marchi, di cui uno al massimo di 250 cm^2 , uno al massimo di 200 cm^2 ed uno al massimo di 150 cm^2 ;
- b) sul retro della maglia, sotto il numero, uno spazio per la pubblicità di un solo sponsor commerciale fino a 200 cm^2 ;
- c) sul pantaloncino uno spazio per la pubblicità di un solo sponsor commerciale delle dimensioni fino a 100 cm^2 .

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 SETTEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 71

Il Commissario Straordinario,

- preso atto della comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti relativa alla cessazione dalla carica di un Delegato Assembleare Effettivo;
- visto l'art. 20 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

la decadenza dalla carica di Delegato Assembleare Effettivo della Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Calabria della Sig.ra MARIA RITA ACCIARDI.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 SETTEMBRE

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 8

Oggetto: Questioni fiscali di interesse delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche-
Agenzia delle Entrate - Circolare n. 18/E del 1° agosto 2018 –

Premessa

Con la Circolare n. 18/E del 1° agosto 2018, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcune "questioni fiscali di interesse delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche di cui all'art. 90, della Legge 27dicembre 2002, n. 289, emerse nell'ambito del Tavolo Tecnico tra l'Agenzia delle Entrate ed il Comitato Olimpico Italiano".

Ai lavori della Commissione fiscale del CONI, che ha attivamente coadiuvato i dirigenti dell'Agenzia delle Entrate nella redazione della Circolare, ha partecipato, quale componente della Commissione stessa, un rappresentante della LND, il quale ha rappresentato le difficoltà e le criticità delle ASD e SSD calcistiche dilettantistiche suggerendo soluzioni che sono state, poi, adottate nella Circolare in oggetto.

La corposa Circolare di circa 80 pagine, - reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate -fornisce alcune interpretazioni più favorevoli alla normativa vigente per lo sport dilettantistico dando così più peso alla sostanza che al mero rispetto delle formalità la cui inosservanza, finora, ha creato seri problemi alle società interessate.

Si riportano, di seguito, alcune delle più importanti precisazioni e novità.

Qualificazione ai fini fiscali delle ASD e SSD dilettantistiche

Ribadito che le disposizioni fiscali recate dall'art. 90, della Legge n. 289, del 2002 si applicano alle ASD e SSD senza fine di lucro che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI e, quindi, risultano iscritte nell'apposito Registro le cui nuove regole di funzionamento sono state approvate dal Consiglio Nazionale del CONI il 18 luglio 2017, è stato precisato che le Società **Sportive Dilettantistiche di Capitali**, ancorchè non perseguano il fine di lucro, mantengono dal punto di vista fiscale la natura commerciale e, pertanto, sono riconducibili nell'ambito dei soggetti IRES di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), TUIR e il loro reddito è, perciò, determinato secondo le disposizioni del Titolo II – Capo II- del TUIR. Pertanto, nei confronti delle Società Sportive Dilettantistiche di Capitali, ancorchè senza fine di lucro, non possono trovare applicazione le disposizioni relative agli enti non commerciali – e, quindi, alle Associazioni Sportive Dilettantistiche – recate dagli artt. 143 e segg., del TUIR fatte salve le seguenti eccezioni.

Può trovare applicazione nei confronti delle Società **Sportive Dilettantistiche senza fine di lucro**, oltre al regime fiscale della Legge n. 398/1991, anche la disposizione di cui all'art. 148, comma 3, del TUIR che prevede per le Associazioni Sportive Dilettantistiche la non commercialità e, quindi, l'esclusione dall'IRES delle attività svolte in attuazione degli scopi istituzionali, ed effettuate verso pagamento di specifici corrispettivi nei confronti di soci e di altre categorie di soggetti normativamente individuati.

Pertanto, per le Società Sportive Dilettantistiche di cui all'art. 90, della Legge n. 289/2002, ancorchè non perseguano scopo di lucro, tutti i proventi sono considerati commerciali fatta, appunto, eccezione per quelli di cui al citato comma 3, dell'art. 148 TUIR.

Sia per le ASD che per le SSD che optano per la Legge n. 398/91 non concorrono, poi, alla formazione del reddito ai fini IRES, i proventi indicati nel comma 2, lettere a) e b), dell'art. 25, della Legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modifiche, nonché il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'art. 6, della Legge n. 91/1981.

Adempimenti e obblighi

Dopo aver esposto la disciplina, gli obblighi e gli adempimenti per godere dei benefici previsti dalla Legge n. 398/91, nonché quelli recati dall'art. 25 sopra cennato (non commercialità dei proventi realizzati nello svolgimento di attività connesse agli scopi istituzionali, derivanti da due eventi nell'anno per un massimo di euro 51,645,69 – ex 100 milioni di lire -), l'Agenzia delle Entrate precisa che le attività commerciali poste in essere dall'ente sportivo, per poter essere ricondotte nella disciplina agevolativa di cui alla legge n. 398/1991, devono essere connesse agli scopi istituzionali, strutturalmente funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica e devono essere effettuate in concomitanza con lo svolgimento della manifestazione stessa.

A titolo esemplificativo, possono essere annoverati tra i proventi agevolabili quelli derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande in occasione dell'evento sportivo, dalla vendita di materiale sportivo, di gadget, pubblicità e sponsorizzazione, dalle cene sociali, dalle lotterie, ecc.

L'Agenzia precisa, però, che l'agevolazione opera soltanto nei confronti dell'IRES e non dell'IVA.

In merito all'agevolazione recata dal comma 3, dell'art.148 TUIR, - decommercializzazione ai fini IRES delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici *"nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti di altre Associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali"*, l'Agenzia delle Entrate, nel confermare la non imponibilità IRES delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese in favore dei soggetti di cui sopra, fa presente che la stessa agevolazione è applicabile anche alle Società Sportive Dilettantistiche senza fine di lucro di cui all'art. 90, della Legge n. 289/2002.

L'attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali è quella che costituisce il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l'ente.

Viene, poi, precisato che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande resa in locali interni alla ASD o SSD, anche se svolta nei confronti dei propri soci o associati, deve in ogni caso considerarsi esclusa dalla decommercializzazione di cui sopra. I proventi di tali attività potranno eventualmente, in alternativa secondo le regole generali, essere assoggettati ad imposizione secondo il regime forfettario di cui alla Legge 398/91 qualora ne ricorrano le condizioni.

Resta ferma, comunque, l'esclusione dall'IRES dei proventi delle somministrazioni di alimenti e bevande qualora siano rese in occasione dell'evento sportivo e in concomitanza con lo svolgimento dello stesso in conformità ed ai limiti posti dall'art. 25, comma 2, della Legge n. 133 del 1999.

Effetti della riforma del Terzo Settore per le ASD e SSD

L'Agenzia delle Entrate precisa che le ASD e le SSD, per ciò che concerne la riforma del Terzo Settore, potranno scegliere se conservare le agevolazioni fiscali ad esse specificamente riservate dalla vigente disciplina oppure, in alternativa, qualora intendano entrare a far parte degli enti del Terzo Settore, fruire dei benefici fiscali previsti per tali enti del Terzo Settore, in luogo del regime fiscale specifico riservato alle ASD e SSD non lucrative.

Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina del Terzo Settore, soltanto le ASD e SSD che non assumeranno la qualifica di enti del Terzo Settore potranno continuare ad avvalersi della presunzione di decommercializzazione di cui all'art. 148, comma 3, TUIR.

Risposte ai quesiti.

Nella Circolare n. 18/E sono fornite risposte ad alcune questioni operative emerse nelle riunioni Agenzia Entrate/Commissione Fiscale CONI. Si riportano le più significative.

1 - Mancata comunicazione alla SIAE della opzione per la Legge n. 398/91

Le ASD e SSD senza fine di lucro possono accedere comunque alle agevolazioni previste dalla Legge n. 398/91 qualora, senza darne comunicazione alla SIAE, abbiano adottato il cd. **comportamento concludente, fermo restando l'obbligo di regolare comunicazione all'A/E dell'opzione per il regime di favore.**

Tuttavia, la mancata comunicazione alla SIAE comporta l'applicazione della sanzione variabile da 250,00 a 2.000,00 euro.

2 - Connessione con gli scopi istituzionali dei proventi soggetti al regime di cui alla Legge n. 398/91

L'applicazione del regime agevolativo di cui alla Legge n. 398/91 è limitato alle prestazioni commerciali connesse alle attività istituzionali svolte dalle ASD e SSD. In sostanza, se una ASD/SSD svolge un'attività commerciale autonoma e distinta da quella istituzionale, la stessa non può usufruire per detta attività, del regime agevolativo in argomento.

Rientrano tra i proventi delle attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali i proventi delle attività commerciali strutturalmente funzionali all'attività sportiva dilettantistica tra i quali, a titolo esemplificativo, possono annoverarsi i proventi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande effettuate nel contesto dello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica, dalla vendita di materiali sportivi, di gadget pubblicitari, dalle sponsorizzazioni, dalle cene sociali, dalle lotterie, ecc.. Possono rientrare tra i proventi in argomento anche le prestazioni relative alle attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportive dilettantistica.

Non sono ricompresi tra le attività connesse agli scopi istituzionali i corsi per attività sportive che non rientrano nell'ambito delle discipline sportive riconosciute dal CONI.

Del pari, non rientrano tra le attività connesse con gli scopi istituzionali, quelle svolte con l'impiego di strutture e mezzi organizzati per fini di concorrenzialità sul mercato. In sostanza, non potranno essere considerate attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali quelle dirette alla vendita di beni o alla prestazione di servizi per le quali l'ente si avvalga di strumenti pubblicitari o comunque di diffusione di informazione a soggetti terzi, diversi dagli associati, ovvero utilizzi altri strumenti propri degli operatori di mercato come, ad esempio, insegne, marchi distintivi o locali attrezzati secondo gli standard concorrenziali di mercato, al fine di acquisire una clientela estranea all'ambito associativo.

A titolo meramente esemplificativo, sono escluse dal regime forfettario di cui alla Legge n. 398/91 e, sono quindi, tassabili nei modi ordinari, le attività svolte da ristoranti in quanto estranee rispetto alla connessione con gli scopi istituzionali della ASD/SSD, atteso che dette attività presuppongono l'adozione di forme organizzative tali da creare una concorrenza con gli altri operatori di mercato.

Sempre a titolo esemplificativo, possono rientrare, invece, tra le attività soggette al regime di cui alla Legge n. 398/91 la mera somministrazione di alimenti e bevande ovvero la vendita di materiale sportivo strettamente funzionali alla pratica delle discipline per le quali l'ente è iscritto nel Registro CONI, qualora la connessione con gli scopi istituzionali della ASD/SSD risulti assicurata dalla circostanza che dette attività siano svolte all'interno della struttura dove si svolge l'attività sportiva (e non in spazi o locali distanti da essa) senza l'impiego di strutture e mezzi organizzati per fini di concorrenzialità sul mercato, al fine di garantire che dette attività siano, di fatto, prevalentemente destinate agli associati o ai tesserati praticanti l'attività sportiva.

Con riferimento ai servizi di utilizzo dei campi da gioco, degli spogliatoi, degli armadietti e di altre strutture/beni dell'ente sportivo dilettantistico non lucrativo, l'A/E fa presente che detti servizi possono considerarsi rientranti tra le attività connesse con gli scopi istituzionali della ASD/SSD purché tali prestazioni siano strettamente finalizzate alla pratica sportiva.

3 – Contributi erogati da Enti Pubblici

L'art. 143, comma 3, lett. b) TUIR stabilisce che **non concorrono** in ogni caso alla formazione del reddito i **contributi** corrisposti da Pubbliche Amministrazioni agli enti non commerciali per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.

La norma non opera alcuna distinzione tra **contributi a fondo perduto** e **contributi che hanno natura di corrispettivi**. Rientrano, pertanto, nella sfera applicativa dell'agevolazione anche i **contributi che assumono natura di corrispettivi**.

La norma è, però, applicabile soltanto alle Associazioni e non alle Società Sportive Dilettantistiche dal momento che queste mantengono dal punto di vista fiscale la natura commerciale.

I contributi alle ASD non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, quindi, al plafond dei 400 mila euro mentre quelli erogati alle SSD rientrano, essendo tassabili, nel plafond medesimo.

Il regime agevolativo opera solo agli effetti IRES. Per quanto riguarda l'IVA gli stessi contributi sono sottoposti a tassazione nel caso in cui si configurino corrispettivi per prestazioni di servizi o per cessioni di beni.

Nel caso in cui i contributi corrisposti ad una ASD siano esclusi dall'IRES ma rilevino solo agli effetti IVA, l'imposta sarà dovuta secondo il regime forfettario previsto dalla stessa Legge n.398/91.

4 – Tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti

In caso di importi di minima entità incassati in contanti (quote di iscrizione a corsi, quote associative, ecc.) e poi versati cumulativamente dalla ASD/SSD sul proprio c/c per un importo complessivo pari o superiore a 1.000,00 euro, l'A/E ritiene che l'ente sportivo, al fine di rispettare l'obbligo di tracciabilità in argomento, debba adottare le seguenti modalità di documentazione e contabilizzazione.

Per ogni singola quota di iscrizione ai corsi o di affiliazione, l'ente deve rilasciare un'apposita quietanza, copia della quale dovrà essere conservata in atti. Al fine di consentire ai soggetti verificatori di acquisire le informazioni contabili necessarie per determinare la corretta qualifica fiscale dei versamenti effettuati sui c/c bancari o postali, la ASD/SSD dovrà dotarsi di un registro dove annotare analiticamente le entrate e le uscite, indicando i nominativi dei soggetti, la causale e l'importo incassato o pagato. Tali modalità di registrazione, unitamente alla redazione del rendiconto economico finanziario

o del bilancio d'esercizio per le SSD, nel quale sono riportate anche le suddette quote, consente di soddisfare le esigenze informative sia degli associati che dei terzi in ordine alla corretta gestione economica e finanziaria dell'ente stesso.

5 –Determinazione del reddito imponibile e dell'IVA in caso di decadenza dal regime fiscale di cui alla Legge n. 398/91

In caso di decadenza dal regime fiscale ex Legge n. 398 a seguito di attività di controllo fiscale, l'A/E ritiene che sia possibile da parte dei verificatori procedere al **riconoscimento della deducibilità dei costi sostenuti dalla ASD/SSD al fine della ricostruzione della base imponibile IRES**, sempreché l'ente sportivo dilettantistico non lucrativo sia in grado di fornire all'Amministrazione Finanziaria i relativi riscontri contabili quali fatture, ricevute, scontrini fiscali ovvero altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito.

Relativamente, invece, alla detraibilità dell'IVA, assolta sugli acquisti di beni e servizi, viene richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha chiarito che la detrazione dell'imposta a monte sia accordata qualora gli obblighi sostanziali risultino soddisfatti anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi.

Pertanto, afferma l'A/E, fermo restando, in via generale, che la detrazione IVA ai sensi dell'art. 19, del DPR n. 633/1972 può essere validamente esercitata solo laddove le fatture relative ai beni e servizi acquistati siano state annotate nel registro di cui all'art. 25 del medesimo DPR n. 633, poiché la Legge n. 398/91 prevede che le fatture di acquisto vanno soltanto numerate e conservate ma senza obbligo di registrazione nell'apposito registro, **può essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA pagata sugli acquisti anche nell'ipotesi di mancata registrazione della relativa fattura d'acquisto, sempreché la ASD/SSD sia comunque in grado di dimostrare all'amministrazione finanziaria la presenza dei requisiti sostanziali (soggetto passivo IVA, effettiva vendita di un bene o prestazione di un servizio, fattura regolare, ecc.).**

6 –Effetti della mancata tenuta del modello ex Decreto Ministro Finanze 11 febbraio 1997

Premesso che l'art. 9, comma 3, del DPR n. 544, del 1999 non prevede la decadenza dai benefici fiscali di cui alla Legge n. 398/91 in caso di mancata tenuta del modello di cui sopra, qualora in sede di accertamento si ravvisi tale omissione, si potrà procedere alla ricostruzione della situazione reddituale della ASD/SSD tenendo conto delle effettive risultanze contabili comprovabili, da parte dell'ente, con fatture ed altri documenti.

In sostanza, precisa l'A/E, la ASD/SSD, pur non avendo provveduto ad annotare i corrispettivi sul modello in argomento, in presenza di tutti i requisiti normativamente previsti, potrà continuare a fruire delle agevolazioni di cui alla Legge n. 398/91, sempre che sia in grado di fornire all'Amministrazione Finanziaria i riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini fiscali ovvero altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito.

In assenza, invece, dei presupposti previsti dalla legge (ad esempio, violazione del divieto di distribuzione diretta o indiretta degli utili, proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali superiori a 400 mila euro, ecc.), l'ente sportivo non potrà beneficiare delle disposizioni recate dalla stessa Legge n. 398.

La mancata osservanza dell'adempimento relativo all'annotazione dei proventi sul modello in parola comporta, comunque, l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1999.

Il mancato rispetto degli ulteriori adempimenti previsti dal citato art. 9, comma 3, del DPR n. 544 del 1999 (ad esempio, la conservazione e numerazione progressiva delle fatture di acquisto ovvero il versamento trimestrale dell'IVA) comporta, al pari della mancata tenuta del prospetto di cui al DM 11 febbraio 1997, l'applicazione delle specifiche disposizioni sanzionatorie previste dal D.Lgs. n. 471 del 1999 e non la decadenza dal regime tributario di cui alla Legge n. 398/91, sempre che gli adempimenti non precludano all'Amministrazione Finanziaria il riscontro documentale utile ai fini dell'accertamento dei requisiti richiesti per beneficiare del regime stesso.

7 –Regime fiscale delle prestazioni rese ai tesserati delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Associate.

I soggetti nei confronti dei quali devono essere rese le attività svolte dalle ASD/SSD, ai fini della loro decommercializzazione di cui all'art. 148, comma 3, del TUIR, sono, in primo luogo quelli aventi la qualifica di soci o associati.

L'agevolazione si applica, tuttavia, anche nei confronti di soggetti frequentatori e/o praticanti che non rivestono la qualifica di soci o di associati, a condizione che i destinatari delle attività risultino, come previsto dalla norma, *"tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali"*, vale a dire tesserati della FSN, dell'Ente di Promozione Sportiva o della Disciplina Sportiva cui è affiliato l'ente sportivo dilettantistico.

8- Democraticità del rapporto associativo

Per godere dei benefici fiscali previsti dall'art. 148, comma 3 del TUIR e dall'art. 90 della Legge n. 289/2002, sia le ASD che le SSD senza fine di lucro devono, in via generale, integrare le clausole statutarie stabilite dal comma 18, dell'art. 90 con quelle previste dal comma 8, dell'art. 148 TUIR.

Rileva l'A/E che l'art. 90, comma 18, lett. e), della Legge n. 289/2002, in merito alla democraticità del rapporto associativo prevede l'obbligo di inserire nello statuto degli enti sportivi dilettantistici non lucrativi *"le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le Società Sportive Dilettantistiche che assumono la forma di Società di Capitali o Cooperative per le quali si applicano le disposizioni del Codice Civile"*.

Pertanto, le Società Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro non sono soggette all'obbligo di prevedere statutariamente la clausola della democraticità valevole, invece, per le sole ASD.

Conseguentemente, le SSD in argomento non devono integrare i propri statuti con le clausole concernenti la democraticità del rapporto associativo previste dalle lettere c) ed e), del comma 8, dell'art. 148 TUIR.

9-Violazione degli obblighi statutari concernenti la democraticità del rapporto associativo

Per le ASD l'effettività del rapporto associativo costituisce presupposto essenziale per il riconoscimento dei benefici fiscali, al fine di evitare l'uso distorto dello strumento associazionistico.

L'Amministrazione Finanziaria, fermo restando che la sussistenza del requisito della democraticità richiede una valutazione da effettuare caso per caso, evidenzia che elementi quali le modalità di convocazione e verbalizzazione delle assemblee dei soci costituiscono, in via generale, indici rilevanti al fine di desumere la reale natura associativa dell'ente e l'effettiva democraticità del sodalizio.

Tuttavia, chiarisce l'A/E, si può ritenere che l'adozione di forme di convocazione dell'assemblea diverse da quelle tradizionali (ad esempio, l'invio di e-mail agli associati) o l'occasionale mancato inserimento di un dettagliato elenco dei nomi dei partecipanti nei verbali di assemblea o degli associati nel libro dei soci non costituiscono, singolarmente considerati, elementi il cui riscontro comporti necessariamente la decadenza dei benefici fiscali qualora, sulla base di una valutazione

globale della operatività dell'associazione, risultino posti in essere comportamenti che garantiscano il raggiungimento delle medesime finalità.

La clausola della democraticità, precisa l'A/E, si intende violata quando le specifiche azioni od omissioni da parte dell'Associazione rendano sistematicamente inapplicabile la predetta disposizione statutaria.

Ciò si verifica, ad esempio, qualora si riscontrino nell'Associazione elementi quali:

- la mancanza assoluta di forme di comunicazione idonee ad informare gli associati delle convocazioni assembleari e delle decisioni degli organi sociali;

- la presenza di diverse quote associative alle quali corrisponde una diversa posizione di socio in termini di diritti e prerogative, rispetto alla reale fruizione e godimento di determinati beni e servizi;

- l'esercizio limitato del diritto di voto – dovuto alla presenza, di fatto, di categorie di associati privilegiati –in relazione alle deliberazioni inerenti l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie, l'approvazione di regolamenti, la nomina di cariche direttive, ecc.

Infatti, in tali ipotesi, ravvisandosi un nesso diretto tra la violazioni poste in essere dall'Associazione e la disposizione statutaria concernente la democraticità dell'ente, ritiene l'A/E che questo decada dai benefici subordinati all'osservanza delle clausole statutarie.

10-Trattamento fiscale della cessione, da parte di ASD e SSD senza fine di lucro, di diritti alla prestazione sportiva dell'atleta.

Assume particolare rilevanza il punto 7.8 della Circolare n. 18/E, laddove viene precisato quale debba essere il trattamento tributario ai fini IRES della cessione da parte di ASD e SSD senza fine di lucro dei diritti alla prestazione sportiva dell'atleta.

Dopo aver richiamato la disposizione recata dall'art. 148, comma 3, del TUIR, l'A/E precisa che al ricorrere delle condizioni di cui allo stesso art. 148, comma 3, la cessione verso corrispettivo del diritto alla prestazione sportiva dell'atleta, nei confronti di altre ASD e SSD destinatarie della disposizione stessa, può considerarsi rientrante nell'ambito delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell'art. 148, comma 3 TUIR sempreché l'atleta abbia svolto nell'ambito della ASD o SSD senza fine di lucro cedente un'effettiva attività volta ad apprendere e migliorare la pratica sportiva dilettantistica.

In altri termini, precisa l'A/E, deve escludersi la ricorrenza del requisito della diretta attuazione degli scopi istituzionali nel caso di cessioni aventi finalità meramente speculative come nel caso in cui il diritto alla prestazione sportiva sia stato precedentemente acquistato e successivamente rivenduto senza che l'atleta sia stato sostanzialmente coinvolto dall'ente nell'attività formativa e di crescita nell'ambito della pratica sportiva dilettantistica; in tal caso la cessione assume rilevanza reddituale ai fini IRES nella misura in cui integri una plusvalenza ai sensi dell'art. 66, TUIR.

Se, poi, la cessione avviene nei confronti di un ente sportivo non avente la qualifica di ASD o SSD senza fine di lucro, tale cessione è assoggettata a tassazione.

Nel caso in cui la cessione sia da assoggettare a tassazione e sia effettuata da ASD o SSD che ha optato per la Legge n. 398/91, il corrispettivo assume la natura di plusvalenza e come tale concorre, per l'intero importo della plusvalenza, alla formazione del reddito in aggiunta al reddito forfettariamente conseguito.

Va aggiunto a quanto riportato nella Circolare n. 18/E che gli altri proventi derivanti dalle cessioni in argomento (premio di addestramento e formazione tecnica, premio di addestramento, premio di preparazione, indennità di formazione previsti dalle NOIF della FIGC) non concorrono alla determinazione del reddito della ASD o SSD che fruisce del trattamento agevolativo di cui alla Legge n. 398/1991, mentre ai fini IVA le ASD e SSD destinatarie delle erogazioni in argomento potranno emettere fattura in esenzione IVA indicando la norma esonerativa –art. 15, L. n.81/91- Circolare n. 37/E dell'Agenzia Entrate 20 dicembre 2013.-

11-Trattamento fiscale della cessione da parte di ASD/SSD di diritti alla partecipazione al campionato

Nell'ipotesi in cui le norme sportive consentano la cessione da parte di ASD/SSD del diritto alla partecipazione al campionato, potrà trovare applicazione la previsione agevolativa di cui all'art. 148, comma 3 TUIR a condizione che la cessione avvenga da parte di una ASD/SSD in favore di altra ASD/SSD affiliate entrambe alla medesima Federazione Sportiva.

E' necessario, inoltre, ai fini della ricorrenza del requisito della diretta attuazione degli scopi istituzionali, che la ASD/SSD senza fine di lucro che pone in essere la cessione **continui comunque, seppure in una categoria inferiore, a partecipare ai campionati.**

12-Quantificazione dell'Iva in sede di accertamento in caso di riqualificazione come commerciale dell'attività svolta dalla ASD in favore degli associati.

L'A/E , nel caso in cui, in sede di accertamento, è stato ritenuto che un'Associazione Sportiva Dilettantistica avesse simulato l'espletamento di un'attività di tipo associativo, ritenuta dalla stessa ASD come non commerciale, con conseguente riqualificazione dell'attività svolta come attività commerciale di gestione della struttura sportiva e relativo recupero a tassazione delle entrate percepite dall'ente, è dell'avviso, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sezione V, Sentenza n. 6934 del 17 marzo 2017, *che non è corretto ritenere che l'imponibile accertato, corrispondente alla somma delle quote versate dagli associati per la fruizione dei servizi offerti dall'Associazione Sportiva Dilettantistica, vada considerato comprensivo dell'IVA.* In tale ipotesi l'IVA dovuta deve essere applicata aggiungendo la stessa imposta alle somme riscosse dall'Associazione Sportiva Dilettantistica a fronte di tale attività.

Tuttavia, l'A/E fa presente che qualora i competenti uffici dell'Amministrazione Finanziaria ravvisino l'esistenza di obiettive condizioni di incertezza in relazione alla portata e all'ambito applicativo delle norme tributarie rispetto al caso concreto, procederanno alla disapplicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (recante *"Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"*).

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 9

Oggetto: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione dello "Sport Bonus"

Con la Circolare n. 74 del 18 giugno 2018, la L.N.D. ha pubblicato la Circolare n. 5 – CST (*Centro Studi Tributari della Lega Nazionale Dilettanti*) - avente ad oggetto "Disciplina del contributo denominato "Sport Bonus", con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'agevolazione concessa alle imprese che erogano un contributo per interventi di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici ancorchè destinati ai soggetti concessionari.

L'agevolazione consiste nel riconoscere alle imprese eroganti un credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione nel Mod.F 24.

Con la Risoluzione n. 65/E del 18 settembre 2018, l'Agenzia delle Entrate, per consentire l'utilizzo in compensazione del suddetto credito d'imposta nel Mod. F 24, ha istituito il seguente codice tributo.

- **"6892" denominato "Credito d'imposta per interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di impianti sportivi pubblici – SPORT BONUS – art. 1, comma 363, della legge 27 dicembre 2017, n. 205"**

In sede di compilazione del mod. F 24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "*erario*", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "*importi a credito compensati*", ovvero nella colonna "*importi a debito versati*", nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito fruito.

Il campo "*anno di riferimento*" è valorizzato, nel formato "AAAA", con l'anno in cui sono state effettuate le erogazioni liberali per le quali è riconosciuto il credito d'imposta.



25 settembre 2018

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°17

OGGETTO: A Coverciano con il Museo del Calcio

Si rende noto che, anche nel periodo invernale, il Museo del Calcio offre a tutte le Società di calcio la possibilità di vivere esperienze uniche, tra i cimeli che hanno fatto la storia della nostra Nazionale e attività che rappresentano per i ragazzi un'ottima occasione per imparare divertendosi.

Tante le iniziative proposte, a partire da **"Giocare a Coverciano"** che consente ai ragazzi di giocare ed allenarsi sui campi del Centro Tecnico F.I.G.C. di Coverciano sotto l'attenta guida di Tecnici federali. La seduta di allenamento non è solo l'occasione per i ragazzi di giocare sui campi degli Azzurri, ma anche uno stimolo per gli allenatori che possono assistere a tecniche di allenamento in continuo aggiornamento.

Il Museo, inoltre, propone percorsi didattici che rappresentano un'occasione unica, per ragazzi ed accompagnatori, per scoprire ed approfondire diverse tematiche legate al mondo del calcio. **"A tavola con i Campioni"** è il percorso curato dallo staff medico della F.I.G.C. e Claudio Silvestri, cuoco ufficiale della F.I.G.C., che ha l'obiettivo di far conoscere i segreti dell'alimentazione nella vita di tutti i giorni ed in relazione all'attività sportiva. **"Calcio Education"** è il percorso curato da due figure specializzate della F.I.G.C., le psicologhe dello sport Sara Binazzi ed Isabella Ciacci, ed è finalizzato a far comprendere come i valori del calcio e dello sport siano fondamentali in campo ma soprattutto nella vita quotidiana. Per maggiori informazioni si può visitare la pagina dedicata sul sito del Museo del Calcio <http://www.museodelcalcio.it/giocare-al-museo.html>, o inviare una mail a info@museodelcalcio.it.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 9

Oggetto: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione dello "Sport Bonus"

Con la Circolare n. 74 del 18 giugno 2018, la L.N.D. ha pubblicato la Circolare n. 5 – CST (*Centro Studi Tributari della Lega Nazionale Dilettanti*) - avente ad oggetto "Disciplina del contributo denominato "Sport Bonus", con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'agevolazione concessa alle imprese che erogano un contributo per interventi di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici ancorchè destinati ai soggetti concessionari.

L'agevolazione consiste nel riconoscere alle imprese eroganti un credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione nel Mod.F 24.

Con la Risoluzione n. 65/E del 18 settembre 2018, l'Agenzia delle Entrate, per consentire l'utilizzo in compensazione del suddetto credito d'imposta nel Mod. F 24, ha istituito il seguente codice tributo.

- **"6892" denominato "Credito d'imposta per interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di impianti sportivi pubblici – SPORT BONUS – art. 1, comma 363, della legge 27 dicembre 2017, n. 205"**

In sede di compilazione del mod. F 24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "*erario*", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "*importi a credito compensati*", ovvero nella colonna "*importi a debito versati*", nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito fruito.

Il campo "*anno di riferimento*" è valorizzato, nel formato "AAAA", con l'anno in cui sono state effettuate le erogazioni liberali per le quali è riconosciuto il credito d'imposta.



25 settembre 2018

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°17

OGGETTO: A Coverciano con il Museo del Calcio

Si rende noto che, anche nel periodo invernale, il Museo del Calcio offre a tutte le Società di calcio la possibilità di vivere esperienze uniche, tra i cimeli che hanno fatto la storia della nostra Nazionale e attività che rappresentano per i ragazzi un'ottima occasione per imparare divertendosi.

Tante le iniziative proposte, a partire da **"Giocare a Coverciano"** che consente ai ragazzi di giocare ed allenarsi sui campi del Centro Tecnico F.I.G.C. di Coverciano sotto l'attenta guida di Tecnici federali. La seduta di allenamento non è solo l'occasione per i ragazzi di giocare sui campi degli Azzurri, ma anche uno stimolo per gli allenatori che possono assistere a tecniche di allenamento in continuo aggiornamento.

Il Museo, inoltre, propone percorsi didattici che rappresentano un'occasione unica, per ragazzi ed accompagnatori, per scoprire ed approfondire diverse tematiche legate al mondo del calcio. **"A tavola con i Campioni"** è il percorso curato dallo staff medico della F.I.G.C. e Claudio Silvestri, cuoco ufficiale della F.I.G.C., che ha l'obiettivo di far conoscere i segreti dell'alimentazione nella vita di tutti i giorni ed in relazione all'attività sportiva. **"Calcio Education"** è il percorso curato da due figure specializzate della F.I.G.C., le psicologhe dello sport Sara Binazzi ed Isabella Ciacci, ed è finalizzato a far comprendere come i valori del calcio e dello sport siano fondamentali in campo ma soprattutto nella vita quotidiana. Per maggiori informazioni si può visitare la pagina dedicata sul sito del Museo del Calcio <http://www.museodelcalcio.it/giocare-al-museo.html>, o inviare una mail a info@museodelcalcio.it.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia